

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

INDICE

Articolo 1 – Istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF

Articolo 2 – Oggetto e scopo del Regolamento

Articolo 3 – Competenze

Articolo 4 – Responsabile dell’entrata

Articolo 5 – Attività di controllo e accertamento

Articolo 6 – Versamenti e rimborsi

Articolo 7 – Rinvio dinamico

Articolo 1

Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. L'addizionale comunale all'IRPEF.
2. L'aliquota di partecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per l'anno 2011 l'aliquota di partecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è determinata nella misura dello 0,2% punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
4. La deliberazione, ai fini del versamento da parte dei soggetti passivi d'imposta, produce efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it del Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento per le politiche fiscali.
5. Ai fini del comma precedente copia della deliberazione, conforme all'originale, deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale – Viale Europa, 242 – 00144 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite fax al n. 06/59972780 ovvero per estratto mediante posta elettronica all'indirizzo: entrate_d_e_fiscalitalocale_udc@finanze.it. L'estratto della deliberazione deve contenere il codice ISTAT E norme del comune, la provincia, l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità all'originale degli elementi contenuti nell'estratto medesimo.

Articolo 2

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 466, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., norma l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedura e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il Regolamento individua le competenze e le responsabilità di adesione al dettato dello Statuto e del Regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.

Articolo 3

Competenze

1. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione a carattere regolamentare, provvede:
 - all'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
 - all'approvazione e la modifica del relativo Regolamento;
 - alla variazione dell'aliquota, all'individuazione e alla determinazione della soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici, requisiti reddituali.
2. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota s'intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla Legge.

Articolo 4

Responsabile dell'Entrata

1. Per la gestione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF la Giunta Comunale, in sede annuale di approvazione del P.R.O. (Piano Risorse ed Obiettivi), designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso, normalmente individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario.
2. In caso di assenza la sostituzione avviene in base alle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, per l'acquisizione delle risorse.

Articolo 5

Attività di controllo e accertamento

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale IRPEF deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art.1, comma 7 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.
2. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art.1 del D.L. 30.09.2005, N. 203, convertito con Legge 02.12.2005, n. 248, che disciplina la partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.
4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.

Articolo 6

Versamenti e rimborsi

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposto sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Il versamento non è dovuto per importi di modesto ammontare così come stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 400/1988, importi stabiliti, in fase di prima applicazione, in € 12,00 ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge 289/2002.
3. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio qualora sia stato direttamente riscontrato.
4. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro i termini previsti dalla Legge in materia di Imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione necessaria a consentire la verifica dell'effettivo diritto al rimborso.
6. L'esito del procedimento dovrà essere comunicato al contribuente nei termini di legge in materia.
7. Parimenti ai versamenti non si procede a rimborsi per importi di modesto ammontare così come stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 400/1988, importi fissati, in fase di prima applicazione, in € 12,00 ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge 289/2002.

Articolo 7

Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionale e, in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.